

SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO

SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE, ED INOLTRO DELLE ISTANZE LE CUI DETTE ATTIVITÀ SONO IMPUTABILI ALL'ENTE LOCALE IVI IL RICHIEDENTE È RESIDENTE – ANNUALITA' 2023 E 2024

L'anno ___ il giorno ___ del mese di _____ in Legnano,

tra

Il Comune di Legnano, C.F. 00807960158, con sede a Legnano in Piazza San Magno n. 9, rappresentato dal

e

il Centro Assistenza Fiscalep. IVA.....iscrizione all'albo n°.....

con sede in — CAP — Via n....., in seguito denominato semplicemente CAF, (*eventualmente*: rappresentata dalla società di servizio..... con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante)

PREMESSO

- Che l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali per disagio economico regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istituendo il "Bonus disagio fisico";
- Che il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 ha regolamentato la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, nonché la revisione delle soglie per la concessione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, e che il D.M. 7/11/2014 ha definito il modello tipo della D.S.U. e dell'attestazione ai fini ISEE;
- Che il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ad oggetto "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46" è stato istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico – la cui istanza ai sensi dell'art. 6 è presentata in modalità telematica all'INPS – abrogando contestualmente ai sensi dell'art. 10 un insieme di misure e sostegni la cui istruttoria dell'istanza era in capo agli Enti locali;
- che allo stato attuale permane l'onere per i Comuni di residenza di istruire le istanze dei cittadini per l'accesso al bonus elettrico per disagio fisico istituito con Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e ss.mm.ii ed inteso quale misura volta a ridurre la spesa

sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico;

- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Compiti dei CAF

Il CAF si impegna ad effettuare, tramite personale adeguatamente formato, i seguenti servizi relativi a le misure/agevolazioni/bonus il cui ritiro, istruttoria ed inoltro sono imputabili ex lege all’Ente locale ivi il richiedente è residente, con particolare riferimento al bonus elettrico per disagio fisico istituito con Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ed altri eventuali benefici - appositamente individuati in itinere dal Comune tramite specifica comunicazione - che investono l’Amministrazione comunale allo svolgimento delle attività di ritiro, istruttoria ed inoltro dell’istanza:

- accoglienza del cittadino con esaustiva informazione, compilazione e stampa dei moduli di richiesta del beneficio;

- assistenza alla compilazione dell'istanza di accesso al beneficio, fornendo al cittadino dati dei quali si è in possesso mediante l'accesso d'ufficio al portale INPS o di altro Ente, previa autorizzazione esplicita del richiedente;
- verifica della completezza e della correttezza dei dati dichiarati, trasmissione on-line alla piattaforma SGATE (Sistema della Gestione delle Agevolazioni delle Tariffe Energetiche) della documentazione richiesta nel rispetto dei requisiti disciplinati da ARERA, dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, dal Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 402/2013/R/com e da altre disposizioni che dovessero insorgere successivamente alla stipula del presente patto;
- comunicazione ai richiedenti delle disposizioni normative vigenti circa l'attestazione di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000) e della necessità di conservare la documentazione prodotta per consentire l'esecuzione di controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, anche da parte dell'Autorità giudiziaria, degli Enti Erogatori, richiamando inoltre l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni false;
- completa e scrupolosa istruttoria delle domande, sulla base delle norme di legge in vigore, con verifica di tutti i requisiti;
- controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dalla agenzia delle entrate;
- rilascio all'utenza di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda nonché successiva informazione sull'iter della concessione del beneficio attraverso l'invio di comunicazioni scritte;
- trasmissione al Comune tramite PEC dell'elenco dei richiedenti il bonus disagio fisico e di altri eventuali benefici;
- trasmissione telematica all'Ente competente tramite la specifica piattaforma sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso;
- conservazione dei dati acquisiti per l'istruttoria dell'istanza per 2 anni dalla data di trasmissione all'ente, al fine di consentire eventuali verifiche.

Art. 2

Riservatezza

Il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi ai differenti Enti per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge

e dal presente accreditamento.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

Ai sensi di tale normativa il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto del presente accreditamento.

Il CAF provvederà a far sottoscrivere al richiedente apposita informativa sul trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative del/dei CAF, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso.

Il comune di obbliga a corrispondere quanto disciplinato dal successivo art. 5 solo per l'effettuazione del servizio di ritiro, lavorazione ed inoltro delle istanze per l'accesso a benefici le cui dette attività sono espressamente imputabili all'Ente locale.

I servizi per i quali il Comune si obbliga ad erogare il corrispettivo sono imputabili al bonus elettrico per disagio fisico. L'esecuzione dei servizi per altri benefici/misure/bonus dovrà essere espressamente richiesta dall'Amministrazione procedete a sua totale discrezione. In ogni caso l'importo del corrispettivo non subirà alcuna variazione.

Art. 4

Assicurazioni

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo accreditamento.

Il CAF dichiara di conseguenza di manlevare il Comune di Legnano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'accREDITAMENTO.

Art. 5

Condizioni economiche e contrattuali

Il corrispettivo riconosciuto dal Comune per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente accreditamento è di:

- € 8,20 (oltre IVA 22%) e quindi € 10.00 (comprensivo di IVA al 22%) per ogni pratica di bonus per disagio fisico oper l'accesso ad altri eventuali benefici elaborata dal CAF e acquisita dal sistema informatico dell'Ente erogante il beneficio (INPS, SGATE, ecc.);

Qualora, in corso di vigenza del presente patto di accreditamento, dovessero intervenire nuove disposizioni normative in materia di agevolazioni/bonus/misure la cui acquisizione, istruttoria ed inoltro si collocano in capo al Comune, previa comunicazione formale da parte dell'Ente locale, il CAF è autorizzato all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 anche per il nuovo beneficio ed ha diritto al summenzionato corrispettivo.

Il compenso sarà corrisposto, a seguito di:

- inoltro al Comune di Legnano della rendicontazione trimestrale delle pratiche effettuate e caricate sulle specifiche piattaforme di riferimento;
- successiva approvazione da parte del Comune della rendicontazione;
- emissione di fattura elettronica corrispondente a quanto indicato nella rendicontazione approvata dal Comune.

Il CAF dovrà inoltrare al Comune di Legnano la rendicontazione trimestrale entro 15 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, e quindi:

- Gennaio-Marzo entro il 15 Aprile;
- Aprile-Giugno entro il 15 Luglio;
- Luglio- Settembre entro il 15 Ottobre;
- Ottobre-Dicembre entro il 15 Gennaio.

Ricevuta la rendicontazione, il Comune di Legnano provvederà ad esaminarla e ne notificherà gli esiti al CAF.

La mancata trasmissione della rendicontazione trimestrale da parte del CAF entro i termini summenzionati, sarà intesa dal Comune quale mancata esecuzione dei servizi di ritiro, istruttoria ed inoltro delle istanze relative al trimestre per il quale non è stata inviata la suddetta rendicontazione e quindi nessuna pretesa potrà essere avanzata circa la liquidazione del corrispettivo.

Art. 6

Tracciabilità finanziaria

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il CAF accreditato si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Centro di assistenza fiscale si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione ed il numero e data della determinazione d'impegno di spesa, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii comporta la nullità assoluta del contratto.

Art. 7

Gratuità

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente accreditamento, né sotto forma di tesseramento (anche gratuito) né sotto forma di qualsivoglia affiliazione, o oblazione/elargizione di somme di denaro, pena la risoluzione immediata del presente accreditamento.

Art. 8

Durata

Il presente accreditamento avrà scadenza il 31/12/2024.

È fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del presente patto di accreditamento da parte di entrambi i contraenti mediante posta certificata (PEC).

Art. 9

Verifiche delle attività

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante il proprio personale. Il rifiuto da parte del CAF di fornire informazioni indispensabili al Comune per la verifica della corretta esecuzione dei servizi, verrà inteso quale violazione

del presente patto di accreditamento e potrà determinarne la rescissione.

Art. 10 Rescissione dell'accreditamento

Il Comune si riserva di recedere dal contratto di accreditamento nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con il presente patto di accreditamento.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, del contratto di accreditamento con il CAF sopra citato e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Art. 11 Penali

In caso di erronea compilazione,

- il CAF dovrà provvedere alla rielaborazione della pratica senza oneri aggiunti.
- sarà applicata una decurtazione del 30% sull'importo stabilito dall'art. 5, relativamente al costo delle pratiche.

Si applicherà una penale di € 500,00= (cinquecento) in caso di prima violazione dell'art. 7 (gratuità). In caso di reiterata violazione dell'art. 7 si procede secondo quanto stabilito all'art. 10.

Art. 12 Controversie

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Busto Arsizio.

Art. 13 Adempimenti fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

Gli eventuali oneri per la stipula del patto di accreditamento sono da intendersi a completo carico del Centro di assistenza fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

per il Comune

per il CAF
